

## VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA DEL 12 MAGGIO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Giuramento avvocati (da remoto)**

- Sono presenti: Avvocato (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti il Consigliere Tesoriere Graziani, i Consiglieri Addessi, Gentile e Tamburro comunicano che, nei giorni 2 e 3 giugno 2022, si terrà la "IV Modern Bar Association Conference: Yesterday – Today – Tomorrow", organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Varsavia come da programma pervenuto.

Il Consigliere Tesoriere propone che il Consiglio partecipi all'evento per il tramite di propri rappresentanti, al fine di incrementare il prestigio dell'Istituzione in ambito internazionale e rafforzare il clima di collaborazione con gli altri Ordini forensi continentali.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 4 maggio 2022 dalla Camera Penale di Roma con la quale, ritenuto che ricorrono ragioni di straordinaria gravità, comunica l'astensione da parte delle Camere Penali del Distretto di Corte di Appello di Roma delle udienze e di ogni attività giudiziaria nel settore penale, per il giorno 26 maggio 2022.

Il Presidente Galletti, stante il rilievo della nota, comunica di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente ed invita a sostenere e condividere le ragioni dell'iniziativa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di nomina di terzo arbitro pervenuta in data 4 maggio 2022 dall'Avv. (omissis) per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) ed il Sig. (omissis).

Il Presidente Galletti, premesso che, ai sensi dell'art. (omissis) dell'accordo stipulato tra le parti il (omissis) in caso di disaccordo sull'interpretazione del contratto, le parti si rimettono al giudizio di tre arbitri, designati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo tra i due già nominati, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica di aver nominato quale terzo arbitro per dirimere la controversia l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, in riferimento alla delibera consiliare del 24 febbraio 2022, relativa alla segnalazione di chiusura da oltre un anno dell'Ufficio istituito presso il Tribunale Ordinario di Tivoli che si occupa della lavorazione delle istanze del gratuito penali, comunica che in data 26 aprile 2022 è pervenuta la risposta dal Dott. (omissis), Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli il quale indica che l'Ufficio è perfettamente operativo, segnalando di contro le difficoltà dell'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli nella lavorazione delle pratiche relative alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio, stante la carenza di personale.

Il Consiglio prende atto disponendo l'invio alla Collega richiedente ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, pervenuta in data 10 maggio 2022, dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Forense - Scuola Superiore dell'Avvocatura – Sezione Cassazionisti, avente ad oggetto il corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale dinanzi alle Giurisdizioni superiori – Modulo specialistico in modalità decentrata - che sarà curato dal Consiglio.

Il modulo prevede n. 40 ore di lezione per ciascuna delle materie (diritto processuale civile, diritto processuale penale e giustizia amministrativa) da svolgersi per quattro settimane consecutive (dieci ore a settimana), il venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 19.00) ed il sabato mattina (dalle ore 8.00 alle ore 13.00), a partire dal 10 giugno 2022.

Le lezioni potranno essere organizzate, a discrezione del Consiglio, con modalità in presenza, a distanza ovvero con modalità mista; scelta da comunicarsi alla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Sezione Cassazionisti). È prevista una verifica finale di idoneità tramite un colloquio orale da svolgersi in via telematica.

Prima dell'inizio delle lezioni, dovrà essere inviato alla SSA – Sezione Cassazionisti, l'elenco dei docenti che terranno le lezioni, per il vaglio preventivo del C.N.F.

Il Presidente Galletti, informa, che il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, a sostegno dei costi che il Consiglio sopporterà per l'organizzazione delle lezioni, ha deliberato di erogare un contributo pari ad Euro (omissis).

Il Consiglio delega a seguire il procedimento il Responsabile della Scuola Forense, Consigliere Bolognesi.

- Il Presidente Galletti, facendo seguito alla scorsa adunanza, riporta nuovamente il parere pro veritate (che si distribuisce) richiesto all'Avv. (omissis), relativamente all'operato della Commissione giudicatrice del servizio turno di reperibilità dei difensori di ufficio.

Il Presidente Galletti ritiene necessario, ai sensi della legge sul procedimento e la trasparenza amministrativa, che il parere sia reso noto a tutti i partecipanti alla selezione, assieme a tutti gli atti ed i documenti del procedimento, per consentire eventuali osservazioni.

Il Presidente Galletti riferisce inoltre che proprio oggi è pervenuta istanza di (omissis) per acquisire il parere reso e gli atti del procedimento.

Il Consigliere Minghelli chiede ragione di come (omissis) abbiano ricevuto notizia dell'assegnazione, visto che nessuno sembra averlo loro comunicato, tanto da suscitare la nota critica dell'Avv. (omissis) e come mai, a fronte dell'affidamento del parere all'Avv. (omissis) sulla base di tali richieste, non si è sentita l'esigenza di consentire un contraddittorio all'(omissis) che adesso sconta una formazione della volontà consiliare di questo tipo. Si tratta chiaramente di una interferenza.

Inoltre, i Consiglieri Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli, circa il parere pervenuto dall'Avvocato (omissis) afferente la gara per l'affidamento del servizio di turnazione delle difese d'ufficio, fanno rilevare che il Presidente ed il Segretario, unici presenti presso i locali del

Consiglio, mentre tutti gli altri Consiglieri collegati da remoto, sul punto decidevano di rinviare la trattazione alla successiva adunanza.

Nel merito della questione, dopo aver esaminato la nota dell'Avvocato (omissis), seppur nella sua tecnicità e corretta prospettazione giuridica non riesce a nascondere un'amara verità, ovvero che:

- nella gara predetta, non risultava neanche nominato il RUP e nemmeno risultavano inviate comunicazioni ai partecipanti alla gara medesima per presenziare alle operazioni di apertura delle offerte;
- la Commissione aggiudicatrice, composta dagli Avvocati (omissis) (presidente) e dei componenti (Avvocati (omissis) e (omissis)) deliberava di assegnare la gara all'associazione (omissis), unica ad essere presente all'apertura delle buste solo per averne fatto espressa richiesta;
- risultano presenti vizi di legittimità dell'avviso di gara, illegittimità della procedura di gara; difetto di pubblicità della seduta di gara per mancata convocazione pubblica delle parti offerenti.

Essi consiglieri, dunque rispetto a quanto emerge dalla nota dell'Avv. (omissis), ove si conclude che l'avviso di gara e l'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di turnazione delle difese di ufficio adottato dalla Commissione aggiudicatrice sono illegittimi, chiedono che il Consiglio adotti una decisione sul punto.

Il Presidente rileva che alla scorsa adunanza l'esame del parere dell'Avv. (omissis) è stato rinviato, se non ricorda male, su esplicita richiesta dei Consiglieri Cerè e Galeani e che egli ed il Consigliere Segretario, vista l'indisponibilità dell'aula per le votazioni dei delegati congressuali e la delibera del Consiglio che ha disposto per il mese di maggio che le adunanze si terranno da remoto, non sono presenti in Consiglio per diletto o per una sorta di "privilegio", ma proprio per consentire lo svolgimento delle adunanze; nel merito, suggerisce poi di consentire doverosamente a tutti i partecipanti alla selezione di accedere agli atti ed ai documenti del procedimento e di presentare eventuali osservazioni in modo che il Consiglio possa meglio ponderare la propria decisione in ordine alla richiesta di autotutela alla luce delle argomentazioni e delle deduzioni degli interessati; evidenzia, infine, che la responsabilità sui procedimenti amministrativi grava in capo ai funzionari responsabili ed è dunque a costoro che vanno posti eventuali quesiti relativi al procedimento.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, approva quanto suggerito dal Presidente.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 10 maggio 2022, dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto le modalità di pagamento del contributo unificato con riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 221, co. 3 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge il 17 luglio 2020, n. 77, a seguito delle osservazioni presentate dal C.N.F. al Ministero della Giustizia, sulla circolare D.A.G. del 24 febbraio scorso.

Il Presidente Galletti informa che il Ministero, ad integrazione della circolare già diramata, ha comunicato che per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo non telematico presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. "bruciatura" del relativo contrassegno, nell'arco temporale intercorso tra l'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa) ed il 24 febbraio 2022 (epoca della diffusione della circolare), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall'art. 221, co. 3 d.l. 34/2020.

Il Presidente Galletti, stante il rilievo della nota, comunica di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce che gli Avvocati (omissis), a seguito del mandato ricevuto con la delibera consiliare del 28 aprile 2022 per presentare ricorso al TAR Lazio avverso l'avviso per la formazione dell'Elenco Avvocati del Comune di Mentana, hanno notificato in data 3 maggio il ricorso e che, successivamente, prima di procedere al deposito, il Comune si è adeguato rispetto alle doglianze del Consiglio di cui ai vizi-motivi di ricorso ed ha apportato al bando (che si distribuisce) le dovute modifiche.

Il Presidente Galletti, ringraziando i difensori per l'attività svolta, propone di non provvedere al deposito del ricorso, essendo venuta meno la materia del contendere.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale con delibera immediatamente esecutiva, dandone notizia ai difensori con l'autorizzazione a non provvedere al deposito del ricorso.

- Il Presidente Galletti riferisce che, a seguito della pubblicazione della nota del Presidente del Tribunale di Roma dello scorso 6 maggio (della quale ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale) relativa all'orario di apertura delle cancellerie, gli Avv. Prof. (omissis) lo hanno contattato per comunicare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione giurisdizionale già deliberata dal Consiglio, essendo cessata la materia del contendere.

Il Presidente riferisce inoltre che a breve incontrerà il Presidente del Tribunale per ricevere indicazioni circa i provvedimenti successivi al mese di maggio dei quali informerà prontamente il Consiglio e, dunque, ritiene opportuno che all'esito il Consiglio, qualora ne ricorrano i presupposti, possa valutare nuovamente una eventuale impugnativa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, comunicano che non sono giunte ulteriori indicazioni riguardanti il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area B, profilo professionale Operatore amministrativo, posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018 (sezione Enti Pubblici non Economici), così come richiesto la scorsa adunanza, pertanto propongono l'approvazione del bando così come distribuito.

Il Presidente Galletti ringrazia il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro, nonché l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis) per l'assistenza prestata nella formulazione del bando anche alla luce dei continui cambiamenti normativi in materia di pubblici concorsi intervenuti durante il periodo di pandemia.

Il Consiglio approva il bando di concorso, nominando come Presidente della Commissione l'Avv. (omissis) e, come componenti, l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis); nomina inoltre come supplenti gli Avv. (omissis).

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che, a seguito all'incontro avuto con il Collega tedesco, (omissis), candidato alle prossime elezioni degli organi gestori dell'IBA, della quale l'Ordine è membro, è stato chiesto il sostegno del Consiglio per la sua candidatura a Segretario Generale,

considerata la formazione professionale e la forte motivazione mostrata per ricoprire tale ruolo essendo egli, allo stato, l'unico candidato europeo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce che, nell'ottica del costante lavoro di internazionalizzazione del Consiglio, è stata predisposta, con l'ausilio dei componenti della Commissione di Diritto europeo ed internazionale, una bozza di Protocollo di collaborazione (che si distribuisce) tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Bucarest.

Il Presidente informa che, come di consueto, verrà organizzato un evento per la sottoscrizione del Protocollo.

Il Consiglio prende atto, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 11 maggio 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto l'ipotesi di modifica del regolamento del C.N.F. n. 1 del 2014 recante "Elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina" all'art. 11, co. 6.

L'art.11, co. 6 regolamento del C.N.F. n. 1/2014 che attualmente recita "Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento" verrebbe così modificato "Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1 dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento".

Tale modifica è volta ad:

- equilibrare le disposizioni relative alla proclamazione dei Consiglieri del C.D.D. e l'insediamento del neoeletto C.D.D. con riferimento al regime di incompatibilità della carica con quello di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di Consigliere del C.N.F.;
- evitare che per i mesi finali del mandato dell'Ordine si possa verificare uno svuotamento di componenti, dovendo il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale fissare l'elezione dei componenti del C.D.D. entro il 31 luglio dell'anno in scadenza del C.D.D. in carica e convocare successivamente e senza indugio, tutti i componenti del C.D.D. eletti una volta ricevuto dal Presidente del seggio il verbale delle operazioni elettorali;
- escludere l'insediamento del neoeletto C.D.D. in pendenza di esistenza e funzionamento del vecchio C.D.D., la cui scadenza è prevista dalla normativa al 31 dicembre dell'ultimo anno.

Il Presidente Galletti informa che la consultazione avverrà per via telematica, compilando il modello disponibile al link: <https://forms.gle/y4heSFq5vv9F5mJp6> con l'indicazione di un referente per eventuali necessità.

Il termine per l'invio delle osservazioni, che dovranno avere la forma di proposte emendative eventualmente corredate da breve motivazione, è fissato al 25 maggio 2022.

Il Presidente suggerisce di delegare il Consigliere Cerè per approfondire e rispondere al CNF, ritenendo utili e condivisibili le modifiche proposte dal CNF.

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè ad approfondire e compilare il modello.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

#### **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che è pervenuta la comunicazione di assunzione quale addetto all'Ufficio del Processo o figura equivalente del seguente Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma: (omissis).

Il Consiglio vista la pubblicazione, in data 1° marzo 2022, sulla G.U. della Repubblica Italiana del D.L. 17/2022, esaminato l'art. 33, dispone la sospensione, a far data dalla presente delibera, dall'esercizio dell'attività professionale del suindicato Avvocato, con onere a carico dello stesso di comunicare il venir meno della causa determinante la sospensione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

### **Nomina commissione elettorale e responsabile informatico elezione delegati congresso di Lecce**

- Il Presidente Galletti, in relazione alla nomina dei Componenti della Commissione elettorale per l'elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, riferisce che, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso per raccogliere le disponibilità da parte di Colleghi a far parte della Commissione elettorale, come deliberato nel corso dell'adunanza del 10 marzo 2022, sono pervenute le seguenti dichiarazioni: (omissis). Sono stati esclusi dall'elenco quattro Colleghi che avevano dato la disponibilità, in quanto, successivamente, hanno presentato la candidatura per l'elezione quali Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense (Avv.ti (omissis), nonché due Colleghi, in quanto non hanno ancora maturato il requisito dei cinque anni di iscrizione all'Albo prescritti dalla legge (Avv.ti (omissis)).

Tra le istanze pervenute, a norma dell'art. 9 L. 113/2017, devono essere estratti a sorte otto componenti della Commissione, oltre al Presidente già determinato di diritto ed uno di loro deve essere nominato Segretario della Commissione, oltre a dieci supplenti.

I Consiglieri Minghelli e Galeani chiedono che vengano esclusi dal sorteggio coloro che hanno dei procedimenti disciplinari pendenti.

Il Consigliere Cerè ritiene illegittima la partecipazione al sorteggio di Consiglieri che hanno presentato la candidatura.

Il Presidente fornisce lettura della disciplina di riferimento ed evidenzia come il Consigliere che non sia candidato possa in astratto fare parte della Commissione, venendo in rilievo profili di inopportunità, ma non di illegittimità.

Il Consigliere Minghelli segnala l'inopportunità già evidenziata dal Consigliere Cerè, sottolineando come forse la previsione riguardi quegli Ordini in cui il dato numerico e la mancanza di disponibilità da parte degli iscritti, può convincere un Consigliere non candidato al sacrificio. Non qui, dove chi si candida fa l'allenatore fuori campo della lista Galletti. Chiedono altresì che per questioni di opportunità venga escluso il Consigliere Pontecorvo.

Si associa il Consigliere Cerè.

Il Consigliere Celletti ritiene che la legge non consenta la preventiva esclusione.

Viene chiamato e ammesso in aula il Tecnico Informatico Signor (omissis) per procedere al sorteggio, con il programma informatico già utilizzato numerose volte per procedere all'estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni di gara.

Sono estratti i seguenti nominativi:(omissis).

Il Consiglio, seguendo l'ordine di estrazione, nomina Componenti della Commissione Elettorale i primi otto estratti e, tra questi, nomina quale Segretario della Commissione Elettorale l'Avv. (omissis).

Il Presidente, a questo punto, chiede al Consigliere Pontecorvo se effettivamente ritenga di voler fare parte della Commissione elettorale, sia pure in via eventuale, essendo stato estratto quale come componente supplente.

Il Consigliere Pontecorvo dichiara di ritirare la disponibilità a far parte della Commissione elettorale.

Il Consiglio nomina quali componenti supplenti tutti gli altri estratti successivi all'ottavo – con esclusione del Consigliere Pontecorvo rinunciatario – ed autorizza la Segreteria a disporre la sostituzione in via automatica, seguendo l'ordine di estrazione, laddove qualcuno dei primi otto nominati manifestasse la propria indisponibilità a ricoprire il ruolo.

Il Presidente Galletti ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 L. 113/2017, deve essere anche designato il Responsabile Informatico, il quale dovrà essere sempre presente alle operazioni di voto.

Il Consiglio nomina Responsabile Informatico il Signor (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

### **Approvazione del verbale n. 18 dell'adunanza del 5 maggio 2022**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti ed i Consiglieri Minghelli e Voltaggio in quanto assenti, approva il verbale n. 18 dell'adunanza del 5 maggio 2022.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 3 maggio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 3 giugno 2022.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta in data 10 maggio 2022, dall'Avv. (omissis) la richiesta indirizzata al Presidente Galletti di presentazione di ricorso al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 61 della 247/2012 avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma emesso in data (omissis) per la pratica (omissis) nei confronti degli Avvocati (omissis) che vedeva come esponente la suddetta richiedente Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'art, 61 L.P. 247/2012 che integralmente riporta *"1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.*

*2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. 3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento"* ritiene che la richiesta dell'Avv. (omissis), in quanto parte esponente della pratica archiviata non possa essere accolta, essendo oltretutto scadenti in data odierna i termini per ricorrere.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, accoglie la valutazione del Consigliere Cerè.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 8)**

(omissis)

#### **Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni a domanda (n. 14)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)**

(omissis)



**Nulla osta al trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 17)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 3)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 10 maggio 2022 (n. 62)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 11 maggio 2022 (n. 2)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) con decorrenza 10 maggio 2022 (n. 4)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 9)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 3)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 8)**

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo: il collasso del ‘privacy shield’”, che avrà luogo il 24 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy), Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

Modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Privacy).

Relatori: Avv. Eugenio Cipolla (Componente Commissione Privacy) “Introduzione alla disciplina sul trasferimento dei dati”; Dott.ssa Cinzia D’Agata (Funzionario Autorità Garante Protezione dei Dati Personali) “Il collasso del Privacy Shield”; Avv. Caterina Tosatti (Componente Commissione Privacy) “Le nuove clausole contrattuali standard e le linee guida dell’EDPB: che

cosa costituisce trasferimento extra SEE”; Dott. Marco Trombadore (DPO – Consulente Privacy – Delegato Regione Lazio AssoDPO) “Rischi e insidie di processi non mappati”.

Question Time: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

Conclude: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse degli argomenti trattati e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Agnino comunica di aver organizzato la “Assemblea Plenaria dell’Organismo di Mediazione”, che avrà luogo il 14 giugno 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Avvocati.

L’evento verterà sui seguenti temi:

- 1) L’Organismo nei due anni di pandemia: il lavoro svolto e lo stato dell’arte. Relatori saranno il Consigliere Agnino ed alcuni componenti dell’Organismo.
- 2) I principali punti della Riforma Cartabia. Lo stato attuale del lavoro della Commissione ministeriale. Relatore unico sarà il Consigliere Agnino.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse degli argomenti trattati e valenza dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 10 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACCADEMIA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Investigazioni difensive nei procedimenti penali e civili”, che si svolgerà il 30 maggio 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 2 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI REATO – ASSOCIAZIONE IUS AC BONUM dell’evento a partecipazione gratuita “Mediazione penale, mediazione civile, i diritti delle vittime di reato”, che si svolgerà il 14 giugno 2022;

Il Consiglio  
(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante l'interesse della materia.

- In data 22 aprile 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE VERITA' ALTRE dell'evento a partecipazione gratuita "Principio di indeterminazione. Abbandono del principio di causalità", che si svolgerà il 12 maggio 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, ritenuto che l'evento in oggetto sia solo parzialmente corrispondente alle finalità formative e di aggiornamento del Regolamento.

- In data 11 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GOLISANO AVV. MATTEO dell'evento a partecipazione gratuita "Il diritto costituzionale tributario nella prospettiva del terzo millennio", che si svolgerà il 10 e 11 giugno 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambi gli incontri.

- In data 2 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI DIRITTI dell'evento a partecipazione gratuita "Corso di Deontologia", che si svolgerà dal 23 al 26 maggio 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per la partecipazione a ciascun evento, stante l'interesse della materia.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n...) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n...) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- I Consiglieri Agnino e Addessi comunicano che nei giorni 12 e 13 maggio saranno a Fermo come delegate dalla Fondazione "Organismo di Mediazione Forense di Roma" per partecipare alla XXV Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, che verterà principalmente sui temi della delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; delle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, in materia di esecuzione forzata, nonché sulle novità dei lavori della Commissione costituita per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di procedure di mediazione, negoziazione assistita ed in materia di arbitrato.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli segnalano una circostanza che necessita un intervento urgente. L'ufficio spese di Giustizia della Corte di Appello viene segnalato da molti Colleghi penalisti come nel caos più totale, al punto che nessuno dei mandati di pagamento del 2022 è ad oggi stato lavorato o eseguito. Anzi, da notizie ricevute da chi ha avuto accesso all'ufficio, non risultano nemmeno trasmesse le fatture. L'addio della Dr.ssa (omissis) ha portato ad un sostanziale immobilismo dell'ufficio che, peraltro, al di là delle promesse dello scorso anno, risulta incapiente di fondi e non in grado di pagare.

È evidente che tale situazione necessita un pronto e risoluto intervento a favore dei Colleghi prossimi a dover pagare contributi di cassa, I.V.A. ed I.R.PE.F. nei prossimi mesi.

I Consiglieri proponenti richiedono che sia formata una delegazione urgente al fine di interloquire con gli uffici ministeriali e con quelli del Tribunale al fine di risolvere quanto prima le problematiche dei pagamenti del gratuito patrocinio non abbandonando i Colleghi a loro stessi.

Il Consigliere Segretario Scialla evidenzia che già da alcuni giorni alcuni Colleghi hanno segnalato tale circostanza e da affermazioni informali assunte presso la Ragioneria della Corte di Appello sono in fase di liquidazione le fatture emesse a dicembre 2021 e resterebbero da erogare circa 4 milioni di euro.

Il Consiglio delega ad occuparsene il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Conti e Minghelli.

- I Consiglieri Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli segnalano una circostanza che necessita un intervento urgente. Questa mattina, presso il T.A.R. veniva richiesto, per l'ingresso, di indossare la mascherina, fatto non più previsto per legge e a chi chiedeva di non indossarla, veniva opposto il protocollo del Consiglio di Stato del 12 aprile 2022 sostenendo che sia stato sottoscritto da questa Presidenza (allegato).

Effettivamente, verificato il testo sul sito Giustizia Amministrativa sullo stesso protocollo si legge: "VISTO il «Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza», stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli Avvocati Amministrativisti", quindi un Protocollo tra i tanti effettivamente sottoscritto, a quanto risulta, da questo Consiglio; e a seguire: "DATO ATTO della cessazione dello stato di emergenza per effetto della mancata proroga delle precedenti deliberazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; RITENUTO di dover confermare, fino al 31 dicembre 2022, anche dopo la cessazione della fase emergenziale, alcune misure contenute nel citato Protocollo d'intesa, tenuto conto dei positivi risultati che tali misure, anche in un contesto non emergenziale, possono assicurare, sul piano dell'efficienza organizzativa, nello svolgimento delle udienze; VISTE le note di assenso e condivisione dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e delle Associazioni specialistiche degli Avvocati Amministrativisti alla nota del Presidente del Consiglio di Stato del 28 marzo 2022, prot. n. 11912/22", facendo quindi riferimento ad una interlocuzione non nota che questa Presidenza avrebbe avuto, assentendo ancora una volta al provvedimento, senza che ci sia stato il doveroso passaggio preventivo; con la conseguenza che, così facendo, si è assentito alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2022, dei primi "7 punti" del citato Protocollo di intesa del 20 luglio 2021, "fermo il rilievo di situazioni specifiche territoriali e la discrezionalità della gestione delle udienze da parte del Presidente dell'Ufficio Giudiziario"; su questa base, gli incaricati all'ingresso al T.A.R. si sentono autorizzati a richiedere l'ingresso con la mascherina o a costringere i Colleghi ad attendere l'orario di udienza fuori dal palazzo, continuando a porre in

essere comportamenti discriminatori e umilianti nei confronti dei Colleghi abbandonati a loro stessi dalla scelta di dare sostegno a simili iniziative.

I Consiglieri chiedono che si intervenga affinché simili richieste non vengano più fatte agli ingressi e sia consentito il libero accesso ad aule ed uffici, specificando se tale soluzione fosse stata effettivamente concordata e sia dunque addebitabile alla decisione presa o sia un'iniziativa del tutto estemporanea dei vertici della giustizia amministrativa.

Il Presidente precisa che il Consiglio, unitamente alle Associazioni specialistiche è stato raggiunto solo da una comunicazione nella quale si segnalava il mantenimento delle buone prassi adottate in regime pandemico e che negli uffici segnalati viene raccomandato l'uso della mascherina ma alcuni magistrati ed avvocati hanno scelto di non indossarla.

Il Consigliere Galeani precisa che durante un suo recente accesso gli è stato richiesto l'utilizzo della mascherina.

Il Consiglio delega il Presidente ad interloquire con gli Uffici interessati.

- Il Consigliere Caiafa, comunica l'inserimento nella Commissione Crisi dell'Avv. Prof. Astolfo Di Amato (astolfodiamato@diamato.eu).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore della Commissione Condominio e Locazioni, comunica di aver inserito nella Commissione gli Avvocati Fulvio Mazzotta e Gianluca Di Giorgio.

Il Consiglio prende atto.

**- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in merito alla possibilità o meno per un iscritto all'Ordine degli Avvocati di ricoprire una carica di Consigliere di Amministrazione di una SRL con deleghe esclusive alla funzione agricola, senza poteri di spesa e di rappresentanza, ma con qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale). All'interno della compagine societaria verrebbe richiesta la valorizzazione delle competenze e dei benefici derivanti dalla qualifica di IAP.

La richiesta ulteriormente specifica:

- a. L'impresa agricola e la relativa società mediante la quale essa viene esercitata non sono riconducibili a beni familiari o personali;
- b. L'attività agricola viene svolta mediante S.R.L. all'interno della quale l'Avvocato ricoprirebbe la carica di consigliere di amministrazione, con deleghe limitate al settore agricolo e senza poteri di spesa e di rappresentanza;
- c. L'Avvocato ha la qualifica di IAP;
- d. L'eventuale attività commerciale della società per essere compatibile con l'attività forense deve essere del tutto marginale e strumentale rispetto a quella agricola.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

Osserva

Il precetto deontologico ex art. 6 Codice Deontologico afferma genericamente l'obbligo per gli iscritti all'Albo forense di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima che porterebbero alla loro cancellazione (art 17.9 L.P.F.), aggiungendo al comma 2 che tali prestazioni non possono comunque compromettere il dovere d'indipendenza, della dignità e del decoro della professione di Avvocato (cfr anche art 3 LPF). A questa ratio si rifà altresì Cassazione Sez. Unite, ord. 22 luglio

2916, n.15208, che ha stabilito a riguardo: *“in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale”*.

Alla Legge Professionale Forense, all'art. 18 (così come richiamato dall'art 17.1, lett. E), è deputato il ruolo di indicare precipuamente le attività incompatibili con la Professione di Avvocato: in particolare, per l'inquadramento interpretativo del caso de quo, la lettera (b) statuisce che l'attività forense è incompatibile con l'attività di impresa commerciale, e la lettera (c) riporta espressamente che l'Avvocato è incompatibile: *“(omissis) con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”*.

Orbene, in merito al quesito presentato, si deve considerare tanto l'oggetto dell'attività posta in essere in concomitanza con l'esercizio della professione forense (impresa agricola), sia la qualifica e la carica assunta dal richiedente in seno alla concomitante attività (Imprenditore Agricolo Professionale con carica di consigliere di amministrazione di una Srl con deleghe esclusive alla funzione agricola, senza poteri né di spesa né di rappresentanza).

Il Consiglio Nazionale Forense si è più volte pronunciato attraverso precisi pareri (parere del 9 maggio 2007, n. 31; parere del 25 novembre 2009, n. 44 ; parere del 14 Gennaio 2011, n. 1; parere del 25 Settembre 2013, n.92), al fine d'indicare criteri utili a valutare in concreto la permanenza nell'Albo degli Avvocati con lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola, evidenziando le differenze di quest'ultima con l'impresa commerciale considerata dalla Legge incompatibile con la professione forense tout court.

Più volte e concordemente è stato ivi sottolineato che le disposizioni del Codice Deontologico e della Legge Professionale forense summenzionate vadano senz'altro lette in raccordo all' art. 2135 del Codice Civile, il quale distingue nettamente l'impresa agricola da quella commerciale, ne indica le specifiche attività e definisce la medesima figura dell'imprenditore agricolo. Proprio la specificità della qualifica dell' *“imprenditore agricolo”*, che vede la netta prevalenza della cura e della coltivazione del fondo rispetto all'eventuale vendita dei prodotti della terra, fa dunque sì che in astratto, la professione forense non sia incompatibile con tale esercizio, pur sempre tuttavia nei limiti sanciti dall'art. 21 LPF, articolo cruciale che stabilisce che l'esercizio della professione forense sia connotato da carattere inderogabile di effettività, continuità, abitudine e prevalenza. In particolare, in riferimento al piccolo imprenditore agricolo (art. 2083 c.c.) non sarebbero riscontrabili profili d'incompatibilità con la professione forense, in quanto il carattere predominante dell'attività è rappresentato dallo sfruttamento delle risorse terriere più che dalla commercializzazione della ricavata produzione (organizzazione articolata, smercio eccedente i prodotti del fondo, trasformazione dei prodotti naturali).

Di converso, il Consiglio Nazionale Forense ha specificato che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, l'imprenditore agricolo deve essere considerato un "esercitante il commercio" nel senso più pieno dei dettami della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.

Entrando nel dettaglio della richiesta, questa parafrasi ermeneutica va accordata con il Dlgs 99/2004 che ha introdotto la figura dell'IAP (Imprenditore agricolo professionale), e in specie va collegata all'art 1 che ha disposto che, per essere qualificata tale, essa figura debba possedere specifiche conoscenze e competenze professionali, nonché soggiacere al rispetto di specifici

requisiti di tempo e di lavoro. Infatti, lo IAP deve dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e i ricavi delle attività devono rappresentare almeno il 50% del suo reddito globale. Lo IAP deve poi essere iscritto nella separata e apposita gestione previdenziale e assistenziale INPS prevista per il settore agricolo. Nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Sebbene pertanto la condizione di piccolo imprenditore agricolo non sia d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché il Legale si mantenga *"nei limiti imposti dalla Legge e dalla Giurisprudenza"*, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, così da non pregiudicare il carattere d'indipendenza della professione forense, per l'IAP precipuamente, si deve considerare come elemento critico anche il tempo destinato a tale prestazione, in virtù della rispondenza al disposto dell'art. 21 della Legge Professionale Forense che indica, al comma 1: *"La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente"*.

Come introdotto, si ribadisce che per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale l'IAP, deve dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Il Consigliere Cerè chiede a questo Consiglio che il presente parere venga pubblicato nella newsletter.

Il Consiglio approva.

#### **- Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di Avvocato sia compatibile con l'esercizio dell'attività politica. In particolare chiede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, se sia possibile iscriversi ad un partito, partecipare ai lavori congressuali, esercitare il diritto di elettorato passivo, assumere incarichi direttivi all'interno del partito medesimo.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

Osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art 6 del Codice Deontologico Forense che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'Avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n. 247/2012: 1 comma 2, lett.b), 2 comma 1, nonché 3 comma 1, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità. In particolare, l'attività professionale è incompatibile:

a) *"con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio;*

*b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui...;*

*c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione;*

*d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato”.*

Dai suddetti principi si ricava come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l'Avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa. A tale riguardo si esplicita infatti come il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che, a generare l'incompatibilità non è di per sé rilevante l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. La linea di demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria (C.N.F. 21 giugno 2017 n.45).

Relativamente alle associazioni aventi come scopo il perseguimento di attività non economiche, quali il partito politico è, si rileva che l'assenza del suddetto scopo non costituisce di per sé un elemento inconciliabile con l'attività d'impresa commerciale, essendo ormai pacifico che un ente (quale, ad esempio, un'associazione appunto o una fondazione) possa esercitare tale attività, in via principale o accessoria purché connessa alle attività istituzionali.

A tale riguardo, fermo restando la facoltà di iscriversi ad un partito e/o esercitare il diritto di elettorato passivo, partecipare ai lavori congressuali, l'esercizio della professione forense sarebbe incompatibile con l'assunzione di “incarichi direttivi” in un partito quali ad esempio quello di tesoriere o di presidente con poteri non di mera rappresentanza ma gestori.

Il Consiglio Nazionale Forense, relativamente ad una fattispecie concernente la Presidenza di una “onlus”, ha ritenuto, sul presupposto che le medesime “onlus” possano svolgere anche attività commerciale, “che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali” (C.N.F. parere 28.03.2012, n.5).

Inoltre, si evidenzia che l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. n.47 del 25.02.2016.

Tale DM fissa una serie di criteri che il legale è tenuto a rispettare tra i quali l'aver trattato almeno cinque affari annui. Per evitare le conseguenze di una procedura di infrazione dell'Unione Europea, il Ministero della Giustizia ha recentemente deciso di sopprimere tale criterio, predisponendo uno schema di decreto che ha passato il vaglio delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, nonché del Consiglio di Stato, con parere contrario del Consiglio Nazionale Forense. Permangono invece gli altri parametri previsti dal DM citato: la titolarità di partita IVA, l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinata ad attività professionale, la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Consiglio dell'Ordine, l'assolvimento di un obbligo di aggiornamento professionale, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

Quanto all'assunzione di cariche elettive, quali ad esempio quella di Consigliere comunale, pur non essendovi specifiche cause di incompatibilità, si rileva che il contegno del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano del conflitto di interessi o del dovere di indipendenza. Ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense (parere n.80 del 22.11.2005 e n.145 del 03.10.2001) ha disposto che il corretto esercizio del mandato professionale ed il pieno assolvimento degli obblighi



connessi alla assunzione di un mandato politico rappresentativo, sconsigliano, al fine di non violare l'art. 37 Codice Deontologico Forense sul conflitto di interessi (ora 24), l'assunzione del patrocinio in cause promosse contro l'ente locale da parte di un avvocato che siede nel Consiglio comunale.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

**- Pratica n. (omissis) – (omissis)**

- A seguito di segnalazione di iscritto all'Albo, si è verificata la liceità deontologica della attività pubblicitaria svolta sul sito web (omissis) e sul profilo facebook (omissis).

In entrambe le piattaforme dell'Associazione (omissis) si legge: "(omissis)".

Il soggetto, da quanto verificato, risulterebbe costituito con forma associativa sotto il nome, appunto, "(omissis)".

Per quanto attiene l'attività del presente osservatorio, questa non consente di operare delle valutazioni circa la scelta di impostazione fiscale e, pertanto, le considerazioni svolte dall'istante in sede non possono essere oggetto della presente disamina.

Sul sito web risultano diverse sedi: (omissis)

Tra le foto della pagina facebook, oltre un numero imprecisato di assegni con la dicitura "Rimborso Ottenuto!" appare, altresì, la foto di una targa nella quale è presente il nome della Collega (omissis), iscritta all'Ordine degli Avvocati di (omissis) e con studio in (omissis), indirizzo della sede legale dell'Associazione.

L'attività pubblicizzata via web dall'(omissis) è finalizzata all'informazione di "*...tutti i cittadini sulla possibilità di ottenere rimborsi dovuti da irregolarità contrattuali riscontrate su prestiti personali, cessioni del quinto, deleghe di pagamento e carte di credito revolving*".

Sostanzialmente si tratta di una realtà che eroga servizi finanziari e legali ed è costituito da un "*... team di professionisti che collabora con (omissis)*".

Sulla homepage del sito si leggono diversi "spot" per ottenere i rimborsi, i quali rinviano al bottone "chiedici come fare" dal quale il soggetto viene poi indirizzato ad un form compilabile con il proprio nome, la propria mail, il proprio telefono, il proprio messaggio e l'indicazione di fasce orarie nella quali il richiedente preferisce essere contattato dalla struttura.

A tutto quanto sopra descritto si aggiungono innumerevoli "segnalazioni" di rimborsi ottenuti, con tanto di fotografie e dati statistici, un blog sul quale vengono pubblicate delle notizie ed una sezione relativa a grandi enti e associazioni con i quali l'(omissis) sembra collaborare, tra i quali vengono menzionati: (omissis).

Qualora le funzioni dirigenziali dell'(omissis) siano esercitate da Avvocati, questi si troverebbero nella condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense ex art. 18, lett. c), Legge professionale e la permanenza nell'Albo professionale costituirebbe violazione dell'art. 6 del Codice Deontologico Forense.

Qualora all'interno dell'(omissis) vi fossero degli Avvocati o, comunque, gli stessi collaborassero con la suddetta (omissis) in modo esclusivo, potrebbero ravvisarsi le seguenti violazioni deontologiche:

a) art. 37 Codice Deontologico Forense: per aver posto in essere una condotta vietata di accaparramento di clientela, cedendo agli Avvocati facenti parte dell'Associazione potenziali clienti;

b) art. 37 Codice Deontologico Forense: per l'Avvocato che condivide la sede della struttura dell'(omissis), potrebbe configurarsi la violazione deontologica di un procacciamento di clientela scorretto ed in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense;

c) artt. 9,17,35 e 37 Codice Deontologico Forense: per avere artatamente offeso e pubblicizzato, attraverso i canali digitali, prestazioni professionali gratuite, informazione vietata in quanto volta a suggestionare il cliente con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico;

d) artt. 9,17,35 e 37 Codice Deontologico Forense: per avere pubblicizzato, attraverso i canali digitali della società amministrata, servizi di assoluto rilievo e numericamente importanti, in difetto pertanto, in presenza di Avvocati, dei requisiti regolamentari.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

delibera

di trasmettere la presente delibera al Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritto l'Avvocato suindicato e al Garante per la Concorrenza ed il Mercato per la valutazione di competenza ed i provvedimenti conseguenti.

**- Pratica n. (omissis) – (omissis)**

- A seguito di segnalazione pervenuta dal Dott. (omissis), medico specialista in medicina interna, nei confronti del Sig. (omissis) che, firmandosi Avvocato, minaccia denunce su fatti definiti dall'istante inesistenti e partecipa a diverse discussioni su facebook, si verifica che lo stesso non è iscritto all'Ordine degli Avvocati di (omissis) e, dalle verifiche compiute sull'Albo nazionale presente sul sito del Consiglio Nazionale Forense, nemmeno a qualsivoglia Consiglio dell'Ordine degli Avvocati italiano. Pertanto, lo stesso non è soggetto a responsabilità deontologiche e/o disciplinari.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

delibera

di archiviare la richiesta così come pervenuta e trasmettere la presente delibera all'istante.

**- Pratica n. (omissis) – (omissis)**

- A seguito della segnalazione pervenuta dal Presidente dell'Associazione "(omissis)", Dott. (omissis), si è verificata la liceità deontologica dell'attività pubblicitaria svolta sul profilo facebook (omissis).

Il soggetto così come segnalato dall'istante, sembra non essere più presente sul social network facebook. Per quanto attiene l'attività del presente osservatorio, quindi, la suddetta richiesta non può essere soddisfatta.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

delibera

di archiviare la richiesta così come pervenuta.

### **Varie ed eventuali**

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver ricevuto la richiesta da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati di pubblicizzare lo sciopero indetto dagli stessi per il 16 maggio 2022, accompagnatoria di due deliberati di ANM. Si svolgerà un'assemblea aperta alle ore 11.00 in Aula Europa (Corte Appello Penale) con tavola rotonda alla quale ha aderito l'Avvocato (omissis), il giornalista (omissis), il PM (omissis) e il Giudice (omissis).

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Gentile comunica di aver ricevuto in data odierna la mail del seguente tenore: “(omissis)”.

Il Consigliere Gentile chiede di darne notizia a tutti i colleghi con invio newsletter.

Il Presidente riferisce di un incontro col Presidente del Tribunale dott. Reali il prossimo lunedì al quale ha invitato a presenziare – come da delibera consiliare – i Consiglieri Gentile, Celletti e Carletti; nel corso dell'incontro si tratteranno le questioni aperte relative all'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.10) pareri su note di onorari:  
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.